

**Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)**

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del [...]¹;
visto il parere del Consiglio federale del [...]²,
decreta:

I

La legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

H. Ordine dei
creditori

Art. 219 cpv. 4 lett. a e a^{bis} (nuova)

¹⁻³ ...

⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

- a. i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro, complessivamente non oltre l'importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all'assicurazione infortuni obbligatoria (art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni);
- a^{bis}. i crediti dei lavoratori per la restituzione di garanzie;

1 FF ...
2 FF ...
3 RS **281.1**
4 RS **832.202**

b. ...
c. ...
...
5 ...

II

Disposizione transitoria della modifica del [..]

I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del primo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.